



## COMUNE DI OSTELLATO

Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato  
Provincia di Ferrara

NR **58** del **29/12/2020** REGISTRO DELIBERE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI OSTELLATO

OGGETTO | Revisione periodica delle partecipazioni – Art.20 del D.lgs 19 Agosto 2016 n.175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2019

L'anno **2020** il giorno **29** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Presenti	Assenti
<ul style="list-style-type: none"><li>- Rossi Elena</li><li>- Paparella Duatti Alessio</li><li>- Bonora Davide</li><li>- Pozzati Flavio</li><li>- Panini Elisa</li><li>- Visentini Laura</li><li>- Zappaterra Andrea</li><li>- Morosi Marco</li><li>- Righetti Silvia</li><li>- Tampieri Eleonora</li><li>- Ricci Antonio</li><li>- Martellozzo Nicola</li><li>- Marchini Davide</li></ul>	
Totale presenti: 13	Totale assenti:

**Partecipa alla seduta il Dr. VIRGILIO MECCA, Segretario del Comune in videoconferenza** ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 18 del 2020, che con la redazione del presente verbale accerta la presenza telematica dei componenti il Consiglio Comunale sopra evidenziati.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo questa la prima convocazione, il **Presidente Flavio Pozzati**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Designati a **scrutatori** della votazione i signori: Visentini Laura, Morosi Marco, Ricci Antonio.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

**Invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati:**

---

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Visto che** ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso che** il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Tenuto conto che** ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., quali:
  - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Considerato**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Considerato** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente;

**Dato atto** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20,c.1, T.U.S.P.;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 31/03/2016, avente per oggetto: "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMA 612 L. 190-2014) DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE DI OSTELLATO. RELAZIONE A CONSUNTIVO. ", provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno), ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**Rilevato che** per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/09/2017;

**Viste:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2018 dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017", con cui si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2019 dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI - ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018", con cui si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

**Tenuto conto che**, a seguito della revisione straordinaria di cui alla sopracitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/09/2017 e confermate nella successive revisioni periodiche, è stato verificato che non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni e, nessuna società partecipata del Comune di Ostellato risultava da alienare;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Viste** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro,

relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**Dato atto che** l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

**Preso atto** che il Responsabile del Servizio Finanziario, competente per materia, in merito all'istruttoria, attesta:

*o di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica;*

*o di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;*

*o di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;*

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1)** di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/09/2017 e confermate con i successivi atti di approvazione delle revisioni periodiche approvate dal Consiglio comunale alla data del 31/12/2017 e del 31/12/2018;
- 2)** Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Ostellato detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/2017 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica di cui all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3)** Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
- 4)** di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- 5)** di dare atto che copia della presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposita Sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- 6)** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Leonardo Dr. Pareschi

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco espone il punto all'o.d.g.;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti:	13 (tredici)
Favorevoli	9 (nove)
Astenuti	0 (zero)
Contrari	4 (quattro - Tampieri - Ricci - Martellozzo - Marchini)

### **DELIBERA**

di approvare l'unità proposta di deliberazione inerente all'approvazione della "Revisione periodica delle partecipazioni – Art.20 del D.lgs 19 Agosto 2016 n.175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2019"

Successivamente

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti:	13 (tredici)
Favorevoli	9 (nove)
Astenuti	0 (zero)
Contrari	4 (quattro - Tampieri - Ricci - Martellozzo - Marchini)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Firmato in digitale  
IL PRESIDENTE  
Flavio Pozzati

Firmato in digitale  
IL SEGRETARIO  
Virgilio Mecca

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE)

**Allegato A)**



**COMUNE DI OSTELLATO**

**PROVINCIA DI FERRARA**

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche al  
31/12/2019**

**(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)**

**Relazione tecnica**

## **INTRODUZIONE**

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Ostellato con atto del Consiglio comunale n. 28 del 31.03.2016 approvava il "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMA 612 L. 190-2014) DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE DI OSTELLATO. RELAZIONE A CONSUNTIVO".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);



- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Ostellato con atto del Consiglio comunale n. 50 del 26/09/2017 approvava la "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIE POSSEDUTE.", analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il

soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 27.12.2018 il Comune di Ostellato ha provveduto ad effettuare la revisione periodica delle partecipazioni detenute, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, alla data del 31/12/2017.

## **2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'Ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

Di seguito vengono elencate le partecipazioni dirette ed indirette indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali a seguito delle sopracitate modifiche societarie, come specificato nella seguente tabella, con riferimento alla data del 31/12/2019:

<b>SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE</b>			
<b>RAGIONE SOCIALE/ATTIVITA' ESERCITATA</b>	<b>CAPITALE SOCIALE</b>	<b>QUOTA COMUNALE</b>	<b>% DI PARTECIPAZIONE</b>
<b>CLARA SPA</b> Raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti	€ 2.442.320,00	€ 76.200	3,12%
<b>AREA IMPIANTI SPA</b> Gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti	€ 3.100.000	€ 304.800	6,83%
<b>CADF SPA</b> Gestione servizi idrici	€ 39.329.000,00	€ 2.982.000	7,58%
<b>DELTA 2000 soc. a r.l.</b> La società opera come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (leader).	€ 200.000,00	€ 22.581,35	11,29%
<b>SIPRO SPA</b> La società ha per oggetto l'attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli enti locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli enti locali e di quelle regionali. Studia, promuove e attua iniziative finalizzate a favorire l'incremento di insediamenti produttivi nel territorio provinciale anche assumendo la gestione di interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali.	€ 5.540.082,30	€ 26.806,35	0,48%
<b>LEPIDA SCPA</b> Strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida. Lepida SpA è il motore dell'attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna, in particolare per l'attuazione dell'Agenda Digitale.	€ 69.881.000,00	€ 1.025,28	0,00143%
<b>SECIF SRL</b> Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi cimiteriali	€ 41.868,00	€ 3.500,16	8,36%

<i>SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE</i>		
<i>RAGIONE SOCIALE/ATTIVITA' ESERCITATA</i>	<i>CAPITALE SOCIALE</i>	<i>% DI PARTECIPAZIONE</i>
<b>DELTA WEB (indiretta di CADF spa)</b> Servizi di telecomunicazione	€ 2.961.670,00	7,58%

Tali risultano le partecipazioni dirette e indirette individuate nella revisione straordinaria (deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 29.09.2017), confermate sia nella revisione periodica approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n.62 del 27.12.2018, alla data del 31/12/2017, sia con provvedimento del Consiglio Comunale n.70 del 23.12.2019, per quanto riguarda la revisione periodica alla data del 31/12/2018.

In particolare per ciascuna partecipata si evidenziano le finalità per il loro mantenimento:

**CLARA SPA:** La società svolge servizio di raccolta rifiuti, trattamento e smaltimento rifiuti, trasporto merci su strada, pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione neve e ghiaccio, servizi di disinfestazione., in aderenza alle politiche regionali, conferma e sostanzia la volontà di garantire e migliorare le condizioni igienico-sanitarie degli utenti ed urbane e ambientali, controllare in maniera ottimale l'intero flusso di rifiuti prodotti (interni ovvero in privativa e esterni ovvero abbandoni sul territorio), migliorare l'estetica e l'impatto urbanistico, massimizzare la raccolta differenziata, massimizzare la soddisfazione dei clienti, massimizzare la soddisfazione dei lavoratori (sicurezza, sistema contrattuale, limitazioni, eccetera), minimizzare i costi del servizio, garantire un'equa ripartizione dei costi dei servizi (introduzione di sistemi di tariffa puntuale), minimizzare l'impatto ambientale del servizio, minimizzare l'impatto sul traffico, massimizzare i servizi per ciascuna categoria di utenze (fruibilità). Per queste motivazioni svolge un'attività di produzione servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett.a del T.U.S.P;

**AREA IMPIANTI SPA:** la Società è una società di capitali a totale partecipazione pubblica che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti comprendendo anche la gestione di impianti di smaltimento. Società costituita a far data dal 9/12/2015 a seguito della scissione di AREA S.p.A. - Gestisce il polo "Crispa" di Jolanda di Savoia che comprende le discariche e altre strutture collegate: impianto di selezione dei rifiuti secchi riciclabili, piattaforma di stoccaggio per rifiuti pericolosi e non pericolosi. Avviata, inoltre, una fase progettuale per un impianto biodigestore e di compostaggio. La gestione del ciclo integrato dei rifiuti si inquadra nell'ambito dei servizi aventi interesse generale. Pertanto si ritiene strategico ed essenziale il mantenimento della partecipazione all'interno della medesima società.

**CADF SPA:** Società a capitale interamente pubblico le cui finalità consistono nella gestione associata dell'intero ciclo di raccolta, depurazione, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua per usi multipli, particolarmente per usi umani, con i seguenti principali obiettivi:

- superare le condizioni di disuguaglianza nella fruizione dei servizi da parte degli Utenti;
- attuare la gestione unitaria e coordinata delle risorse idriche con il massimo riguardo verso i risultati qualitativi ed economici;

- agevolare, mediante gli standard di gestione del servizio, gli interventi di riequilibrio e di tutela ambientale, in un quadro di pianificazione economica e territoriale integrata.

Per questi motivi svolge un'attività di produzione servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett.a del T.U.S.P;

**DELTA 2000 SOC.CONSORTILE A R.L.:** la Società opera principalmente senza fini di lucro, costituita a suo tempo (1996) su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader).

La società ha per oggetto ogni iniziativa finalizzata alla valorizzazione delle risorse e delle attività economiche con lo scopo di favorirne uno sviluppo organico ed integrato, aumentando quantitativamente e qualitativamente l'imprenditoria locale, promuovendo un modello sostenibile di sviluppo, favorendo la conservazione dei valori, delle tradizioni e della cultura propria delle comunità locali. La canalizzazione sul territorio comunale dei finanziamenti che prevedono un approccio Leader e l'impiego dei fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE), di cui all'accordo di Partenariato 2014-2020 "Italia-Bruxelles", presuppone la costituzione dei Gruppi di Azione Locale e, quindi, la partecipazione del Comune al GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. appare strategica ed indispensabile per poter canalizzare sul territorio le risorse comunitarie che prevedono l'approccio partecipativo. Delta 2000 Soc. Cons. a r.l., grazie all'esperienza e competenza maturate nel campo della progettazione comunitaria, è in grado di favorire la partecipazione e la candidatura a programmi di finanziamento europeo, garantendo le informazioni, la consulenza, nonché l'assistenza necessarie durante la fase di definizione dei progetti, raccogliendo le proposte e le idee provenienti dagli Enti, provvedendo alla ricerca di partners progettuali tramite l'individuazione delle possibilità di collaborazione con altri enti o soggetti privati, fino alla redazione e candidatura delle proposte progettuali vere e proprie.

Atteso inoltre che DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. è stata ammessa con Determinazione n. 13080 del 10 agosto 2016 della RER a finanziamento sulla misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader" PSR per il periodo 2014-2020, per un importo di risorse pubbliche assegnate di Euro 10.738.648,00, svolgerà altresì il ruolo di capofila nel costituendo FLAG "Costa dell'Emilia Romagna" con domanda presentata entro il 20 settembre 2016, per partecipare alla selezione delle strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a valere sul bando pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del programma FEAMP 2014-2020.

La società nel 2017 ha deliberato un aumento di capitale sociale da € 150.000,00 a € 200.000,00, al fine di poter essere conforme alle prescrizioni dimensionali previste per la partecipazione ai bandi europei, oltre che per consentire l'ampliamento della base sociale, per il quale il Comune di Ostellato aveva manifestato la disponibilità ad esercitare il diritto di opzione, espletato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 29.03.2019.

A seguito dell'aumento di capitale sociale perfezionati nel corso del 2019 la quota di partecipazione del Comune di Ostellato è passata dal 8,82% al 11,29%

**SIPRO SPA:** La società ha per oggetto l'attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli enti locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli enti locali e di quelle regionali. Studia, promuove e attua iniziative finalizzate a favorire l'incremento di insediamenti produttivi nel territorio provinciale anche assumendo la gestione di interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali. A partire dal 2001, diviene l'interlocutore privilegiato delle amministrazioni locali e della Provincia di Ferrara per la gestione di Programmi comunitari quali l'Obiettivo 2 e la progettazione di interventi integrati finanziati con fondi locali e comunitari, come il piano integrato di marketing territoriale per la provincia di Ferrara. La Società svolge attività istituzionali di sviluppo economico territoriale, pertanto si ritiene strategico ed essenziale il mantenimento della partecipazione all'interno della medesima società.

**LEPIDA SCPA** è lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida

Lepida è il motore dell'attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna, in particolare per l'attuazione dell'Agenda Digitale, è garante della disponibilità di reti e servizi telematici sull'intero territorio regionale, operando per lo sviluppo omogeneo di tutto il territorio, è supporto all'amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a disposizione dei Soci, per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre maggiore carenza di risorse. Per questi motivi svolge un'attività di produzione servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett.a del T.U.S.P.

A seguito della deliberazione assembleare del 12 ottobre 2018 e della sottoscrizione dell'atto di fusione del 19 dicembre 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, viene assunta l'efficacia sia la fusione per incorporazione di CUP2000 ScpA sia la trasformazione eterogenea di Lepida Spa in Società consortile per Azioni (Lepida ScpA).

**SECIF SRL:** Società di capitale interamente pubblica, si occupa della gestione dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria afferenti i cimiteri e di tutte quelle operazioni ad essa attribuite previste dalle disposizioni di legge nazionali, regionali e dai regolamenti di polizia mortuaria dei singoli comuni soci.

La Società è affidataria del contratto di servizio per l'esercizio dei servizi pubblici in ambito necroscopico e cimiteriale nel comune di Ostellato, fino al 02.11.2024.

Nell'ambito dei vigenti contratti di servizio è previsto che Secif Srl svolga anche altre attività a supporto dei comuni riguardanti, in particolare, funzioni amministrative a servizio dei cittadini:

- Gestione delle concessioni e sub-concessioni di manufatti ed aree per le sepolture;
- Gestione della contrattualistica per le luci votive (allacciamenti, volture e cessazioni);
- Procedimenti per la voltura delle intestazioni, procedimenti per la retrocessione loculi;
- Pratiche di cremazione e rilascio di talune certificazioni inerenti defunti e manufatti.

Per queste motivazioni la società svolge un servizio di interesse generali (art.4 comma 2 lett.a) TUSP) nonché produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.2, lett. d TUSP)

**DELTA WEB SPA:** Società di capitale interamente pubblica e partecipata al 100% da CADF Spa, nata nel 2001 per dare una risposta concreta ed efficace alle pressanti richieste di un territorio, quello ferrarese, caratterizzato da un forte "divario digitale", si pone l'obiettivo di portare la connessione a tutti i cittadini della Provincia di Ferrara, rispondendo ai bisogni del territorio e migliorando la qualità delle trasmissioni digitali. Da un lato svolge una importante funzione sociale, garantendo anche un fondamentale supporto tecnologico alle Pubbliche Amministrazioni, dall'altro fornisce una valida collaborazione alle aziende che vogliono implementare il proprio business.

Il progetto di fusione per incorporazione di Delta Web spa in CADF spa è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di CADF spa e dall'Amministratore Unico di Delta Web spa in data 25 giugno 2020. Il progetto e i bilanci degli ultimi 3 esercizi sono stati depositati presso le sedi delle due società e pubblicati sui rispettivi siti internet. Il progetto è stato poi iscritto nel registro delle imprese presso la CCIAA di Ferrara in data 1 luglio 2020. L'iter di fusione per incorporazione di Delta Web in Cadf Spa si è concluso positivamente con la stipula del conseguente atto in data 6 novembre 2020 al n.9308, registrato il 24.11.2020 e depositato presso la C.C.I.A.A. di Ferrara in data 26.11.2020.

Sulla base di quanto evidenziato in tale progetto: *"la società potrà, anche tramite una propria partecipata, sviluppare l'attività di ideazione, progettazione, realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e fornitura di reti pubbliche e private di telecomunicazioni e di servizi di*

*telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di radiofrequenze ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di telefonia vocale, locali nazionali e internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi satellitari, applicazioni DECT (Digital European Cordless Telephone), servizi di fornitura di capacità, servizi di accesso, servizi di Internet – Intranet e Extranet, servizi di trasmissione dati – anche commutazione di pacchetto e/o circuito – e di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra attività e servizio di telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali, tra le quali quelle afferenti la manutenzione e l'assistenza hardware e software."*

La decorrenza degli effetti della fusione e la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società incorporante sono imputate al bilancio della società incorporante, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 1, punto 6, Codice Civile, è il 1 Gennaio 2021.

I Comuni soci hanno dato attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 (testo unico sulle società pubbliche) nel quale si evidenzia il "*favor*" del legislatore nei confronti della riduzione delle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni nelle società, frutto delle analisi svolte nel corso degli anni precedenti.

Tale "*favor*" si manifesta sia nell'art. 4 del decreto, nel quale si delimitano in modo puntuale le attività per le quali le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni, sia nell'art. 20 laddove si determina l'obbligo che dispone che le pubbliche amministrazioni entro il 31/12 di ogni anno, devono effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni dirette ed indirette ed approvare un atto che disponga, nel caso sia necessario, la loro razionalizzazione, fusione, soppressione (cessione, messa in liquidazione).

Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. La fusione per incorporazione di Delta Web in CADF è in piena sintonia con le indicazioni provenienti dalla normativa e dalle linee interpretative dettate dalla stessa magistratura contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Leonardo Dr.Pareschi  
F.to in digitale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del Comune di Ostellato (FE).